

**avv. Massimo Aprile**

*via Francesco Crispi n. 180/a*

*30015 CHIOGGIA (Ve)*

*tel. e fax 041.40.00.74*

*studiolegaleaprile@virgilio.it*

*pec: massimo.aprile@venezia.pecavvocati.it*

*c.f.: PRL MSM 56M13 C6380*

**avv. Gaetano Guzzardi**

*S. Croce n. 468/b*

*30135 VENEZIA*

*tel. 041.523.11.31 – fax. 041.523.21.87*

*gaeguzz@tin.it*

*pec: gaetano.guzzardi@venezia.pecavvocati.it*

*c.f.: GZZ GTN 54R19 L736H*

## **AVANTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

### **ROMA**

Nel procedimento rubricato al n. 148/2015

Udienza: 8 aprile 2016

promosso da

**avv.ti Marisa BIASIBETTI, Diego MANENTE, Francesco MERCURIO, Chiara SALVADOR, Michele ZATTA**

(avv. Mariagrazia Romeo)

(avv. Fabio Cintioli)

(avv. Giuseppe Lo Pinto)

nei confronti di

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia**

**Commissione Elettorale insediata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia**

**Avv. Paolo Maria Chersevani**

(avv.ti Massimo Aprile e Gaetano Guzzardi)

\*\*\*

***In punto: ricorso elettorale***

Per il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia**, in persona del presidente legale rappresentante *pro tempore* avv. Paolo Maria Chersevani, con sede in Venezia S. Croce n. 494 c.f.: 80011950278 e per l'avv. **Paolo Maria Chersevani**, nato a Venezia il 15 marzo 1951 con domicilio in Venezia Mestre Piazza Ferretto n. 4 c.f.: CHR PMR 51C15 L736T i sottoscritti avv.ti Gaetano Guzzardi (c.f.: GZZ GTN 54R19 L736H – pec: gaetano.guzzardi@venezia.pecavvocati.it) e Massimo Aprile (c.f.: PRL MSM 56M13 C6380 – pec: massimo.aprile@venezia.pecavvocati.it) con domicilio eletto in 00195 Roma via F. Confalonieri c/o l'avv. Andrea Manzi (c.f.: MNZ NDR 64T26 I804V – pec: andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) presentano la seguente

## memoria difensiva

Si ritiene opportuno dedurre in ordine alle vicende successive al provvedimento del 12 dicembre 2015 emesso da codesto Consiglio all'esito della scorsa udienza del 10 dicembre 2015.

Con esso è stato disposto quanto segue: *"ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri risultati eletti che – in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale – devono essere chiamati a partecipare al giudizio, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei consiglieri eletti che non siano già stati evocati o comunque non risultino costituiti nel presente giudizio, dispone il rinvio del presente giudizio all'udienza del giorno 8 aprile 2016, ore 9.00 assegnando il termine del 30 gennaio 2016 per l'integrazione, da effettuarsi a cura della parte interessata."*

\*\*\*

a) Il CNF ha così disposto in conformità al principio generale secondo cui in materia elettorale i consiglieri eletti sono litisconsorti necessari: *"In tema di elezioni dei Consigli locali degli ordini professionali (nella specie quello dei geometri) il procedimento promosso con reclamo al Consiglio nazionale contro i risultati elettorali (art. 6 del d.lg. luogotenenziale n. 382 del 1944) ha natura giurisdizionale e pertanto deve essere assicurato il contraddittorio nei confronti degli eletti, i quali in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale sono da ritenere litisconsorti necessari, con la conseguenza che la decisione è nulla in caso di pretermissione di alcuni di essi"* (Cassazione civile sezione terza 9 luglio 1999 n. 7207).

\*\*\*

b) Vertendosi in caso di litisconsorzio necessario trova applicazione l'art. 102 secondo comma c.p.c. che prevede il dovere del giudice di disporre la integrazione del contraddittorio.

Si è così affermato che nel caso in cui l'ordine di integrazione non venga eseguito, sia nel caso in cui venga eseguito ma non nel rispetto del termine, il giudice

dichiara l'estinzione del processo ex art. 307, 3° co., senza alcuna possibilità di riassunzione essendo il termine assegnato perentorio anche in caso di omessa indicazione in tal senso da parte del giudice (Cassazione Civile sezione terza, 11 febbraio 2002 n. 1887).

\*\*\*

**Estinzione del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal C.N.F. e conseguente inammissibilità del reclamo**

Alla data di redazione del presente atto non risulta eseguita da parte dei reclamanti alcuna notifica con le modalità previste dall'art. 139 c.p.c..

Ciò comporta l'ineludibile conseguenza di dichiarare l'estinzione del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio con conseguente declaratoria di inammissibilità del reclamo.

L'obbligo di eseguire la notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. in circostanze del tutto analoghe alla fattispecie di causa è statuizione pacifica e costante della giurisprudenza amministrativa.

Il principio è stato ribadito da ultimo dal Consiglio di Stato, sez. quinta, con la decisione 463/2006 ove si legge: "... 7. Il TAR adito, dopo aver preso atto della regolare instaurazione del rapporto processuale nei soli confronti del signor M.F., dispose con ordinanza interlocutoria l'integrazione del contraddittorio, onde perfezionare il rapporto processuale anche nei confronti degli altri controinteressati... 8. Gli odierni appellanti provvidero all'incombente, ma in luogo di eseguire le notificazioni ordinate dal tribunale direttamente a mani degli interessati, le effettuarono presso il Palazzo Comunale di U. << a mani del sig. A.C. ufficio protocollo addetto al ritiro degli atti e che si incarica della consegna>>. 9. Dalla constatazione di siffatta invalidità scaturì la pronuncia d'inammissibilità (per mancato rispetto del dies ad quem stabilito per l'incombente), ora avversata, dichiarata dal T.A.R. friulano in adesione alla giurisprudenza di questo Consiglio, fermo nel ritenere che, ai sensi dell'art. 139,

*2° co., c.p.c., nonché degli artt. 3 e 8 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, la notificazione del ricorso giurisdizionale eseguita presso il pubblico ufficio ove il dipendente presta servizio risulti valida soltanto se effettuata "a mani proprie", con la conseguenza che quella intervenuta nei confronti di persona diversa dal destinatario, quand'anche si tratti dell'impiegato autorizzato a ricevere gli atti per conto dell'amministrazione, non sottrarrebbe il ricorso alla sanzione endoprocessuale dell'inammissibilità. In coerenza con siffatto approccio esegetico, il tribunale escluse che la notificazione del ricorso giurisdizionale effettuata presso gli uffici (nella specie, comunali) lì dove il destinatario non presta la propria normale attività lavorativa (ma ove esplica solamente il proprio munus publicum), potesse stimarsi ritualmente eseguita, difettandone la certezza legale che postula l'assenza dell'intermediazione di terzi interposti nella materiale consegna dell'atto al notificatario. ... 18. Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'appello mercé la non sanata invalidità (si è detto, infatti, che nessuno dei consiglieri comunali intimati si è poi costituito in giudizio) delle notifiche imposte con l'ordinanza interlocutoria surrichiamata. ..."*

Per dette ragioni l'appello è stato rigettato con conferma della sentenza di primo grado del T.A.R. che aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso.

Negli stessi termini si vedano anche Consiglio di Stato sezione quinta, n. 3784 dell'8 luglio 2002; Consiglio di Stato, Sezione quarta, n. 3735 del 16 luglio 2014: "... la notificazione effettuata nella sede di lavoro del destinatario ma non a mani proprie deve ritenersi nulla. E', infatti, estranea ai compiti del personale dell'ufficio pubblico la ricezione di notifiche di atti giudiziari diretti ad altri pubblici dipendenti, pur incardinati nel medesimo ufficio, non essendovi alcun obbligo di portare detti atti a conoscenza degli interessati, né potendosi presumere che - in ragione di rapporti di "colleganza" o "dipendenza" gerarchica e/o funzionale - l'atto sia giunto nella sfera di conoscenza del suo effettivo destinatario..."; Consiglio di Stato Sezione terza, 25 gennaio 2016, n. 232.

Alla luce dei richiamati principi costantemente applicati dai giudici amministrativi in situazioni pressoché identiche alla vicenda *de qua* non potrà che essere accertata la mancata integrazione del contraddittorio disposta da codesto Consiglio, con obbligo di conseguente declaratoria di inammissibilità del reclamo.

\*\*\*

Si chiede, pertanto, che vengano accolte le seguenti istanze:

previo accertamento della non eseguita integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli consiglieri dell'Ordine di Venezia nel termine disposto dal C.N.F. dichiararsi l'inammissibilità del reclamo.

In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della decisiva istanza che precede, richiamate tutte le conclusioni già indicate nella memoria datata 15 settembre 2015, si chiede che Codesto Consiglio voglia disporre il rinvio del procedimento a data successiva al 28 aprile 2016, giorno in cui il Consiglio di Stato IV Sez. ha fissato la discussione nel merito dell'appello RG. 7686/15 in cui il resistente avv. Chersevani ha svolto intervento *ex art.* 108 c.1 C.P.A., come da estratto telematico che si dimette.

\*\*\*

**Si allegano:**

- Sentenza 9 luglio 1999 n. 7207 Cassazione civile sezione terza;
- Sentenza 11 febbraio 2002 n. 1887 Cassazione civile sezione terza;
- Sentenza n. 463/2006, sezione quinta, Consiglio di Stato;
- Sentenza n. 672/2004 T.A.R. Friuli Venezia Giulia;
- Sentenza n. 3784/2002, sezione quinta, Consiglio di Stato;
- estratto telematico procedimento r.g. n. 7686/2015 Consiglio di Stato – frontespizio atto di intervento.

Chioggia, Venezia 5 aprile 2016

avv. Massimo Aprile



avv. Gaetano Guzzardi

